

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**DEL LAZIO - ROMA**  
**RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI**  
**CON ISTANZA CAUTELARE**  
**(RICORSO PRINCIPALE ISCRITTO AL N. R.G. 120/2026 R.G.**  
**PENDENTE INNANZI ALLA PRIMA SEZIONE**  
**UDIENZA CAUTELARE DEL 15 APRILE 2026)**

Proposto da **Stefano RINAUDO**, nato a Firenze l'11.01.1986, residente a **Sesto Fiorentino (FI) in viale Galileo Ferraris 69 (RNDSFN86A11D612T)**, rappresentato e difeso, giusta procura speciale versata in atti, dall'**Avv. Francesco MAZZOTTA** del Foro di Cosenza (c.f. MZZFNC76P12D086W), con studio professionale a Cosenza (87100) in Via Rosario Livatino 36, ivi elettivamente domiciliato ed ove dichiara di voler ricevere notifiche e comunicazioni al numero di fax 0984/410690, ovvero all'indirizzo di p.e.c. **francesco.mazzotta1976@avvocaticosenza.it**

**- Ricorrente -**

**CONTRO**

**Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t.**, c.f. 80184430587 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma

**- Resistente -**

**E NEI CONFRONTI DI**

**Crinò Matteo Giovanni**, nato a **Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 23.06.1991 c.f. CRNMTG91H23A638D**, con domicilio digitale pec *matteogiovannicrino@pec.it*, tratto dal pubblico registro Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) e dal pubblico registro Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD), nonché di tutti i candidati utilmente collocati nell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 6 novembre 2025 e di quelli risultati vincitori del concorso in base alla graduatoria

finale pubblicata il 5 febbraio 2026, per i quali si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami

**- Controinteressati -**

**PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE E/O ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI CAUTELARI PIU' IDONEI:**

- della nota protocollata al n. m\_dg.DOG27/01/2026.0018299.U a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso del ricorrente del 29.12.2025;
- della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. 254, allegata al verbale n. 27 del 6 agosto 2025, nella parte in cui attribuisce al ricorrente il punteggio di 56/100 punti per la seconda prova scritta;
- del verbale n. 27 del 6 agosto 2025 nella parte in cui approva la predetta scheda di valutazione;
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero m\_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

**PREMESSO IN FATTO**

1) Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Dott. Stefano Rinaudo impugnava innanzi a Codesto Ecc.mo Tribunale: (1) l'avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include il ricorrente tra gli ammessi; (2) il verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla commissione

esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l'iter di valutazione delle prove scritte; (3) la valutazione dell'elaborato del ricorrente relativo alla seconda prova scritta; (4) il diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. 0242268; (5) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

**2)** In particolare, il ricorrente rilevava e denunciava i seguenti vizi dei provvedimenti impugnati: 1) Violazione dell'art. 12 d.p.r. 487/1994. Violazione dei principi di trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa (art. 97 cost.). Individuazione generica dei criteri di valutazione. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, carenza di istruttoria e difetto di motivazione; 2) violazione dell'art. 3 l. 241/1990. Violazione dei principi di imparzialità e trasparenza amministrativa (art. 97 cost.). Mancata assegnazione di punteggi per i singoli criteri nella determinazione del voto finale. Eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità e motivazione meramente apparente, dubbiosa e perplessa; 3) Violazione degli artt. 22 e ss. l. 241/1990. Violazione del principio di trasparenza amministrativa (art. 97 cost.) e del diritto di difesa (art. 24 cost.). Eccesso di potere per carenza di istruttoria e per travisamento dei fatti.

**3)** Sempre con il predetto atto introduttivo, formulava richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati per le motivazioni di cui al ricorso, a seguito della quale Codesto Ecc.mo Tribunale fissava l'udienza cautelare collegiale per il giorno 28 gennaio 2026.

**4)** Il giorno prima, ossia il 27 gennaio 2026, il Ministero esitava la richiesta di accesso formulata dal Dott. Rinaudo il 29 dicembre 2025, trasmettendo, tra gli altri documenti, il verbale di correzione della seconda prova scritta dello stesso ricorrente.

**5)** All'udienza collegiale fissata per il giorno 28 gennaio 2026, il ricorrente rappresentava la circostanza dell'esistenza sopravvenuta della scheda di valutazione e manifestava la volontà di formulare ricorso per motivi aggiunti.

6) L'Ecc.mo Collegio, preso atto della suddetta volontà, rinviava la trattazione dell'udienza cautelare al prossimo 15 aprile 2026, concedendo il termine richiesto.

7) Nelle more, esattamente in data 5 febbraio 2026, veniva pubblicata la graduatoria finale di merito della procedura concorsuale oggetto del presente ricorso, con l'ovvia non inclusione nella stessa dell'odierno ricorrente, già giudicato non idoneo a seguito della seconda prova scritta ed escluso dall'elenco degli ammessi alla prova orale.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, richiamato il contenuto dell'atto introduttivo, da intendersi in questa sede integralmente trascritto, il Dott. Stefano Rinaudo, così come rappresentato, difeso e domiciliato in atti nel presente giudizio iscritto al n. 120/2026 R.G., deduce i seguenti

#### **MOTIVI AGGIUNTI**

**VIOLAZIONE DELL'ART. 12 CO. 1 D.P.R. 487/1994. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI IMPARZIALITÀ E TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (AL. 97 COST.). INDIVIDUAZIONE GENERICA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE. MANCATA ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PER I SINGOLI CRITERI NELLA DETERMINAZIONE DEL VOTO FINALE. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ, APPARENZA DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI.**

L'estratto del verbale del 6 agosto 2025, contenente la "correzione" dell'elaborato del ricorrente, dimostra, in maniera inequivocabile, la fondatezza delle doglianze avanzate, con il ricorso principale, avverso l'avviso di pubblicazione degli esiti della seconda prova scritta della procedura concorsuale oggetto di giudizio.

In quella sede, il Dott. Rinaudo denunciava la violazione di legge e l'eccesso di potere degli atti impugnati per mancata determinazione specifica dei criteri di valutazione elaborati dalla commissione esaminatrice – formulati in maniera "descrittiva" ed inidonei, pertanto, a dar conto del percorso logico ed argomentativo nella correzione degli elaborati –, nonché l'insufficienza (*rectius*: la mera apparenza)

della motivazione fornita dalla commissione nell'esclusione del ricorrente dal novero dei candidati abilitati a sostenere la prova orale del concorso.

Per un verso, infatti, i criteri elaborati dalla commissione risultavano eccessivamente generici, in violazione dei principi di trasparenza e di imparzialità dell'azione amministrativa, il cui puntuale rispetto avrebbe imposto, invero, una maggiore puntualizzazione degli stessi e delle “*modalità di valutazione*” di cui all'art. 12 co. 1 d.p.r. 487/1994.

Per altro verso, pur ritenendo (in astratto e senza ammissioni sul punto) che i criteri espressi dalla commissione di valutazione siano dotati di specificità, sarebbe stato comunque necessario pervenire al voto numerico in maniera diversa, dando conto, cioè, di “*quanto*”, “*come*” e “*perché*” i singoli criteri abbiano inciso nell'attribuzione del punteggio alla singola prova.

Ed infatti, delle due l'una: **o i criteri di valutazione sono generici (per come in effetti sono), ed allora il semplice voto numerico non è sufficiente se non accompagnato da una motivazione piena e dettagliata; oppure i criteri di valutazione sono specifici (per come ritenuto da controparte), ed allora, in coerenza, si sarebbe dovuta quantificare l'incidenza di ciascuno di essi, secondo il sistema delle griglie di valutazione. Tertium non datur.**

L'azione amministrativa nel caso di specie, per tale via, è sfociata nell'arbitrarietà e nell'illogicità, almeno nella misura in cui i criteri elaborati non hanno consentito di fornire una sufficiente base argomentativa alle valutazioni operate in sede di correzione delle prove.

A fronte di criteri non “motivazionali”, infatti, si è di fatto impedito al singolo candidato – e conseguentemente all'Autorità Giudiziaria – di comprendere quali siano stati i parametri applicati, così creandosi una situazione di “**incontrollabilità**” della valutazione, come tale illegittima per manifesta esorbitanza dai limiti della ragionevolezza e della logicità, che definiscono e condizionano la discrezionalità tecnica dell'azione amministrativa.

Ed infatti, intanto può dirsi rispettato l'art. 12 co. 1 d.p.r. 487/1994, in quanto i criteri di valutazione siano accompagnati **dall'indicazione di ulteriori parametri,**

**indicatori, pesi e scale (secondo il metodo delle c.d. griglie di valutazione) delle quali la commissione dovrà dare adeguato conto nell'espressione numerica della cifra del voto.**

Quest'ultima dovrà essere riconducibile a ciascuno degli "aspetti rilevanti" e, dunque, potrà risultare sufficiente solo a condizione che sia effettivamente rappresentativa di quella "gradualità ed omogeneità della valutazione" posta, dalla giurisprudenza amministrativa, quale elemento essenziale dell'azione amministrativa in materia concorsuale.

Sul piano della motivazione, la sola espressione numerica può ritenersi sufficiente solo a fronte della predeterminazione di criteri specifici, di talchè, tanto più generici ed astratti sono i criteri e le modalità individuati dalla commissione, quanto più forte sarà l'esigenza di accompagnare, al dato numerico, una giustificazione discorsiva del ragionamento seguito nella correzione.

Inoltre, la previsione di un voto numerico, quale sintesi valutativa della singola prova d'esame, presuppone pur sempre la possibilità di ricostruire, *ex post*, il percorso attraverso il quale si è pervenuti a quella cifra e ciò può avvenire solo assegnando ai singoli criteri un peso specifico in termini numerici, onde consentire al candidato di comprendere, sempre *ex post*, quali tra i criteri prestabiliti sia stato più carente degli altri nell'elaborazione della prova d'esame (***"Il voto numerico attribuito durante un concorso pubblico deve essere coerente con criteri di valutazione predeterminati e adeguatamente esplicitati dalla commissione giudicatrice. Qualora la commissione abbia adottato criteri e modalità dettagliate per la valutazione delle prove, quest'ultima deve rigorosamente rispettarli, compresa l'adozione di griglie di valutazione che dettagliano i sotto-punteggi per ciascun criterio"***: T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, Sentenza, 25/11/2024, n. 3895).

L'esigenza di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, che in astratto consentirebbe di giudicare una prova d'esame solo sulla scorta della valutazione numerica, deve essere sempre temperata con altre esigenze, altrettanto pregnanti, di trasparenza, imparzialità e di tutela del diritto di difesa del singolo candidato.

Il profilo della motivazione, da questo punto di vista, costituisce il terreno fertile su cui concretamente misurare l'esistenza di un ragionevole punto di equilibrio tra le suddette esigenze.

La predeterminazione di criteri di valutazione specifici consente di ritenere raggiunto questo punto di equilibrio **solo se e nella misura in cui la loro concreta applicazione consenta di lasciar trasparire il percorso argomentativo che porta all'esclusione, o alla non esclusione, del candidato.**

Quando, invece, o per l'estrema genericità dei criteri così come individuati dalla commissione, oppure per la mancata attribuzione di una consistenza numerica ai predetti criteri, l'espressione della cifra del voto resta un "**vuoto contenitore**" che non consente di far comprendere al candidato (ed all'Autorità Giudiziaria) il *come* ed il *perché* della valutazione di non idoneità, il suddetto punto di equilibrio non potrà dirsi mai raggiunto, a meno che, al voto numerico, non si accompagni una ulteriore giustificazione di tipo discorsivo.

*"La commissione, dunque, deve rendere espliciti i criteri di valutazione attraverso la predisposizione di griglie complete di **descrittori qualitativi**" e **indicatori quantitativi**" in relazione a ciascun elemento oggetto di verifica, specificando per ogni descrittore gli indicatori (ovvero giudizi sintetici esplicativi del grado corrispondente della prova al descrittore) parametrati sui voti sintetici.*

*Più specificamente, i criteri di valutazione predeterminati dalla commissione costituiscono un'adeguata tecnica di motivazione solo se contengono non solo gli elementi (descrittori) rilevanti per dare un giudizio sulla qualità della prova (ad es.: conoscenza dell'argomento, collegamenti interdisciplinari, correttezza lessicale, etc.), ma anche gli indici quantitativi (indicatori) della valutazione, che esprimono a quale livello (per completezza, pregio, complessità, etc.) dei descrittori corrisponde una certa valutazione numerica.*

*Quindi, in definitiva, **la valutazione espressa con un voto è adeguata se è agevolmente traducibile in motivazione analitica RISALENDOSI AI CORRISPONDENTI PARAMETRI (INDICATORI) DEI CRITERI DI VALUTAZIONE***

**(DESCRITTORI) PREFISSATI DALL'AMMINISTRAZIONE**” (in termini, T.A.R. Abruzzo L'Aquila, Sez. I, Sent., (data ud. 13/03/2024) 12/04/2024, n. 184).

La motivazione deve necessariamente contenere un concreto riferimento alla prova del candidato, esplicitando le valutazioni a monte del punteggio numerico, ovvero le ragioni per cui, date le tracce estratte e data la prova sostenuta, tale prova sia stata valutata con il punteggio assegnato. Come affermato dalla giurisprudenza, **“il punteggio numerico, in assenza di qualsivoglia indicazione dalla quale possa evincersi la spiegazione dello stesso, si risolve in un DOGMA ASTRATTO, in contrasto con il necessario sillogismo logico nella esplicitazione delle ragioni della determinazione e con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa”** (cfr. TAR Marche, sent. n. 119 del 2013).

Il concreto riferimento alla prova può estrinsecarsi in sintetiche note a margine o in calce all'elaborato, atte ad indicare le lacune, gli aspetti ritenuti insufficienti o illogici, gli errori e le inesattezze concettuali, in modo **che l'interessato possa comprendere le ragioni della determinazione e soddisfare la propria pretesa conoscitiva in chiave correttiva e migliorativa della propria strutturazione culturale e professionale** (in termini, TAR Marche, sent. n. 118 del 2013).

Coerentemente, si è affermato che la commissione giudicatrice, nel caso in cui si sia limitata a stabilire *ex ante* i soli elementi oggettivi (descrittori) sui quali formulare un giudizio, è tenuta a spiegare a valle, con una motivazione cosiddetta "discorsiva" perché, in concreto, è stato attribuito un certo voto numerico e non un altro a una determinata prova (Cons. Stato sez. II 6618/2020, Ibidem sez. IV, 1556/2016, T.A.R. Trento sez. I 219/2016, T.A.R. Roma sez. II, 10886/2022, T.A.R. Pescara 266/2023).

In tale contesto, quando giunge alla predeterminazione di criteri di valutazione sufficientemente precisi, si può dire che l'amministrazione intenda proprio prevenire valutazioni arbitrarie, ponendo dei **“vincoli alla sua discrezionalità tecnica”** di cui, però, ed è questo il punto, la stessa deve poi dar conto nella valutazione della singola prova d'esame.

**Nel momento in cui attribuisce un voto ad una prova d'esame (o alle singole risposte ai quesiti), l'amministrazione, specie quando si sia posta degli "auto-vincoli", è dunque tenuta a far comprendere come sia giunta a quella cifra numerica, predisponendo specifiche griglie di valutazione ed attribuendo dei punteggi ai singoli criteri. Solo così, infatti, potrebbe essere realizzato il suddetto punto di equilibrio tra le contrapposte esigenze di efficienza, da un lato, ed imparzialità, dall'altro, dell'azione amministrativa.**

L'attribuzione pura e semplice di un numero alla prova d'esame del candidato, non accompagnata dall'analisi dei singoli criteri di valutazione e dalla specificazione della loro incidenza nella determinazione della cifra del voto, produce di fatto lo "svilimento dell'esistenza stessa dei criteri" (*a cosa servono, se di essi non v'è traccia nella correzione?*) e, in ogni caso, non consente di raggiungere un sufficiente grado di tutela dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa.

\* \* \*

Partendo dalle suddette considerazioni ermeneutiche ed applicandole alla fattispecie concreta, si riesce a cogliere in maniera effettiva e concreta l'illegittimità dell'azione amministrativa posta in essere ai danni dell'odierno ricorrente.

#### **- QUANTO ALLA SCHEDA DI VALUTAZIONE.**

La mera lettura del verbale di correzione dell'elaborato del Dott. Rinaudo ne fa emergere la radicale illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere.

**L'atto in questione partecipa degli stessi vizi già denunciati nel ricorso introduttivo e li rappresenta plasticamente.**

Ed infatti, nel verbale de quo, quanto alla seconda prova scritta, non si rinviene altro se non la mera descrizione parziale dei quattro quesiti e la valutazione in termini numerici delle relative risposte (12, 15, 13 e 16), con il punteggio finale risultante dalla mera somma delle valutazioni delle singole risposte (56). Null'altro.

**Diventa oggettivamente impossibile, in tale situazione, comprendere le ragioni dell'esclusione del Dott. Rinaudo dall'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso.**

**Il ricorrente, infatti, vede totalmente frustrata la legittima aspettativa di sapere, ad esempio, in cosa siano risultate manchevoli le risposte fornite ai singoli quesiti, quali tra i criteri (comunque generici) siano stati valutati negativamente dalla commissione, quale incidenza abbiano avuto i singoli criteri nell'elaborazione del voto delle singole prove.**

Legittimamente, il Dott. Rinaudo si è chiesto a cosa sia servita l'elaborazione dei criteri di valutazione (seppure generici) da parte della commissione se, poi, al momento di esprimere il giudizio sulla sua prova d'esame, agli stessi non si sia fatto il benché minimo riferimento.

**Quale *utilitas* dei criteri di valutazione, se degli stessi non si dà minimamente conto?**

Il voto numerico assegnato alle singole risposte e, quindi, alla prova d'esame nel suo complesso, in ultima analisi esprime solo una "**visione esteriore**" del giudizio che si concentra sul piano dell'affermazione (il candidato non è idoneo) ma non tocca il piano, altrettanto decisivo, della motivazione (perché il candidato non è idoneo), non consentendo di comprendere "*come e perché*" tale punteggio sia stato attribuito con riferimento ai criteri di valutazione enucleati dalla commissione.

Nel caso di specie, non vi è alcun riferimento alle lacune, alle inesattezze o agli errori eventualmente riscontrati negli elaborati del ricorrente, sicché la scheda di valutazione è del tutto priva di qualsiasi annotazione, glosse o indicazioni che consentano di comprendere le ragioni dei punteggi attribuiti, rendendo impossibile al ricorrente verificare la correttezza e la logicità del giudizio espresso.

**Si assiste, dunque, ad un vero e proprio "scollamento" tra il punteggio assegnato ed i criteri di valutazione adottati, al punto da rendere quasi superflua l'esistenza ed il contenuto degli stessi.**

In un caso pressoché sovrapponibile a quello che ci occupa, il Consiglio di Stato, in accoglimento dell'appello proposto dal candidato – il quale lamentava la mancata specificazione di criteri integrativi e di parametri di dettaglio con la correlativa attribuzione, per ciascuno di essi, di un determinato punteggio – ha espressamente statuito : "*Nel caso in questione, i parametri di valutazione sono rimasti quelli stabiliti*

nel primo verbale: padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte. **In tal modo, però, la mancata previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.**

Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun **criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.**

Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo voto numerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.

In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, **è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità** che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.

In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere **se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura**” (Cons. Stato n. 4188/2023).

Ed ancora, la valutazione delle prove scritte del ricorrente risulta affetta da illogicità manifesta e contraddittorietà, *ictu oculi* rilevabile.

Il ricorrente ha infatti conseguito il punteggio massimo (100/100 punti) nella prima prova scritta, che verteva su competenze manageriali e capacità direttive (decisione

responsabile, gestione delle relazioni, orientamento al risultato, promozione del cambiamento, self development, soluzione dei problemi, sviluppo dei collaboratori, tenuta emotiva).

Tale valutazione eccellente attesta inequivocabilmente l'elevato livello di preparazione, competenza e capacità del candidato nelle materie oggetto del concorso.

Appare pertanto del tutto illogico e contraddittorio che lo stesso candidato, che ha dimostrato piena padronanza delle competenze richieste per il profilo dirigenziale, abbia conseguito nella seconda prova scritta un punteggio (56/100) inferiore alla soglia di sufficienza, con particolare riferimento ai quesiti su materie (whistleblowing, contratti pubblici, sicurezza sul lavoro, ciclo della performance) che rientrano pienamente nel bagaglio di conoscenze e competenze di un dirigente pubblico.

La suddetta illogicità/contraddittorietà appare ancora più evidente da un mero confronto con gli elaborati degli altri candidati risultati idonei, prodotti dall'amministrazione a seguito di formale istanza di accesso.

Con specifico riferimento al compito numero 72 primo quesito, si rappresenta infatti che il candidato ha richiamato nel suo elaborato una norma addirittura non più in vigore, come emerge da quanto testualmente riportato: *"E infatti l'art. 54-bis del TUIPI, in disparte i casi in cui i comportamenti "scorretti" siano sottoposti alla cognizione del giudice penale (e dal quesito non sembrerebbe questo il caso) oppure della Corte dei conti (idem come sopra), prevede al comma 3 che nel caso sia attivato il procedimento disciplinare verso il Dirigente (...)"*. Ebbene, è noto che l'art. 54-bis del TUIPI è stato abrogato dal D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, sicché **il candidato ha fondato le sue argomentazioni conclusive su una norma non più in vigore!** Alla luce di tale ulteriore circostanza si evidenzia, ancora di più, la violazione del principio di imparzialità e la palese illogicità dell'iter motivazionale interno che ha portato l'amministrazione a decretare l'inidoneità dell'odierno ricorrente attribuendogli un voto insufficiente. Stando così le cose, appare legittimo dubitare dell'operato dell'organo giudicante poiché se è risultato idoneo un candidato che disconosce le norme vigenti, ci si chiede legittimamente su quali basi

e con quali criteri siano state valutate le prove del ricorrente! La circostanza, degna di nota, valida maggiormente la richiesta di rinnovare la correzione dell'elaborato del ricorrente con criteri oggettivi e motivazione specifica.

Come affermato dalla giurisprudenza, infatti, le valutazioni delle commissioni esaminatrici sono sindacabili dal giudice amministrativo in caso di illogicità manifesta o ***contraddittorietà ictu oculi rilevabile*** (cfr. **TAR Lazio, sentenza n. 17993 del 2025; TAR Lazio, sentenza n. 9852 del 2022**).

In buona sostanza, i documenti ostentati dall'amministrazione resistente non fanno che validare tutte le eccezioni sollevate nel ricorso principale, partecipando dei medesimi vizi in quella sede rilevati e dedotti, attesa la totale mancanza di qualsivoglia motivazione e/o l'assenza di una griglia numerica di riferimento.

In tale contesto, la discrezionalità amministrativa risulta essere palesemente "esorbitante" in quanto travalica pesantemente i confini normativi dell'*agere amministrativo*, violando i tradizionali principi guida, fra tutti quelli della correttezza, della logica, della proporzionalità, dell'imparzialità e della trasparenza.

#### **- QUANTO ALLA GRADUATORIA FINALE.**

La graduatoria pubblicata il 5 febbraio 2026 è affetta da illegittimità derivata in conseguenza dei vizi che inficiano la scheda di valutazione delle prove scritte del ricorrente, come diffusamente illustrati.

L'illegittima esclusione del ricorrente dalla prova orale, determinata dalla valutazione insufficiente della seconda prova scritta, si riflette sulla graduatoria finale viziandola con invalidità di tipo viziante.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, *"l'approvazione della graduatoria definitiva è il risultato di ulteriori e più ampie valutazioni rispetto a quelle compiute in sede di adozione della lex specialis e dei successivi atti endoprocedimentali. Ne consegue che le eventuali illegittimità del bando e dell'esclusione si riflettono sull'atto finale semplicemente viziandolo (c.d. invalidità viziante), con conseguente onere di impugnarlo anche laddove bando ed esclusione siano già stati fatti oggetto di gravame"* (cfr. **TAR Lazio, sent. n. 16603 del 2025**).

L'annullamento della scheda di valutazione illegittima comporta necessariamente l'annullamento della graduatoria definitiva nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati idonei, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere alla rivalutazione delle prove scritte del ricorrente e, in caso di esito positivo, alla sua ammissione alla prova orale e al suo inserimento nella graduatoria finale secondo il punteggio complessivamente conseguito.

### **DOMANDA CAUTELARE EX ART. 55 C.P.A.**

#### **E RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA IN CAMERA DI CONSIGLIO**

Le considerazioni che precedono evidenziano il carattere illegittimo del provvedimento impugnato e riescono, di conseguenza, a dar conto della sussistenza del *fumus boni juris*, in relazione alle plurime violazioni di legge ed ai vizi di eccesso di potere nella conduzione della procedura concorsuale. In particolare, la genericità dei criteri di valutazione, la mancata individuazione di griglie di valutazione per ciascun singolo criterio, il difetto di motivazione, configurano vizi di particolare gravità che compromettono l'intera procedura.

Il *periculum in mora* è altrettanto insito nella particolare natura della situazione giuridica che si vuole tutelare e nel pregiudizio grave ed irreparabile durante il tempo necessario a giungere alla decisione sul ricorso e che si può cogliere appieno in ragioni delle seguenti osservazioni:

- l'Amministrazione ha proceduto allo svolgimento delle prove orali;
- l'Amministrazione ha pubblicato la graduatoria finale di merito dei vincitori all'esito delle prove orali;
- il ricorrente perderebbe definitivamente la possibilità di conseguire il posto messo a concorso;
- il danno economico e di carriera sarebbe irreversibile;

In relazione a quanto sopra, potendosi configurare un grave ed irreparabile vulnus della posizione giuridica del ricorrente si chiede, pertanto, che venga fissata l'udienza cautelare **TENENDO CONTO CHE E' GIA' CALENDARIZZATA QUELLA DEL 15 APRILE 2026 SUL RICORSO PRINCIPALE** e che,

sentito il sottoscritto procuratore, l'Ecc.mo Collegio adito voglia disporre la sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati.

### **ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Le censure contenute nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti interessano necessariamente tutti i soggetti utilmente collocati nell'elenco degli ammessi alla prova orale pubblicato il 6 novembre 2025 nonché quelli risultati vincitori nella graduatoria finale pubblicata il 5 febbraio 2026 e, per tale ragione, diventa indispensabile integrare il contraddittorio nei loro confronti. Considerato l'elevato numero di controinteressati, la cui mancanza di ulteriori dati anagrafici non consente la notifica con modalità ordinarie, tenuto altresì conto del fatto che i candidati ammessi alla prova orale, di cui all'avviso di pubblicazione impugnato, sono identificati non per nome e cognome ma solo per i codici alfanumerici assegnati alle singole buste, ed inoltre che i vincitori del concorso sono del pari identificati solo con nome e cognome senza ulteriori dati anagrafici, si chiede l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., dovendosi garantire ai controinteressati un tempo congruo per preparare le proprie difese, onde poter eventualmente effettuare il deposito rituale di memorie e/o documenti.

### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

In via istruttoria si producono i documenti indicizzati nell'allegato C) in calce al presente ricorso e si chiede che l'Ecc.mo Tribunale Voglia ordinare l'esibizione in giudizio e l'acquisizione, ex artt. 63 co. 2 e 64 co. 3 c.p.a., di ogni documento utile ai fini della decisione ed in possesso dell'Amministrazione e segnatamente: di tutti i documenti attinenti la procedura concorsuale non pubblicati; dei verbali integrali della Commissione relativi a tutte le operazioni di correzione degli elaborati comprensivi di allegati; delle griglie, schede e criteri di valutazione utilizzati per l'assegnazione dei punteggi a tutti i candidati con gli annessi verbali di attribuzione punteggio; della parziale graduatoria con i punteggi in chiaro dei candidati risultati idonei alla prova orale.

\* \* \*

Per tutto quanto sopra, **il Dott. Stefano RINAUDO**, nato a Firenze l'11.01.1986, residente a Sesto Fiorentino (FI) in viale Galileo Ferraris 69 (RNDSFN86A11D612T), come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

### **C H I E D E**

1) **IN VIA PRELIMINARE**, che sia concessa la chiesta sospensiva dei provvedimenti impugnati e di ogni altro presupposto, connesso e/o consequenziale ovvero ogni altra misura cautelare ritenuta idonea, ivi compresa la sospensione dell'efficacia della graduatoria definitiva del concorso nella parte in cui non include il ricorrente tra i candidati idonei, disponendo l'ammissione con riserva dello stesso nella graduatoria finale;

2) **NEL MERITO**, in accoglimento del presente ricorso: - che siano annullati gli atti ed i provvedimenti impugnati; - che, in via principale, venga ordinato all'Amministrazione resistente di rinnovare la correzione dell'elaborato del ricorrente con criteri oggettivi e motivazione specifica e, in caso di esito positivo della rivalutazione, di riconoscere al ricorrente il diritto all'inserimento nella graduatoria finale secondo il punteggio complessivamente conseguito, con conseguente scorrimento della graduatoria medesima; - che, in subordine, venga annullata la graduatoria definitiva e ne venga ordinata la riformulazione, tenendo conto dell'illegittimità della valutazione della seconda prova scritta del ricorrente.

Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distrarsi.

Si depositano i seguenti atti e documenti:

A. Ricorso per motivi aggiunti con domanda cautelare;

B. Istanza di fissazione di udienza;

C. Allegati al ricorso:

1) Procura;

2) Richiesta di accesso del 29.12.2025;

3) Nota Ministero della Giustizia prot. al n. m\_dg.DOG27/01/2026.0018299.U del 27.01.2026;

4) Estratto del verbale del 6 agosto 2025 contenente la correzione della seconda prova scritta dell'odierno ricorrente;

5) Graduatoria pubblicata il 5 febbraio 2026 protocollo numero m\_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID;

6) Prove altri candidati con relative correzioni e schede di valutazione;

7) Ricevuta di pagamento del contributo unificato.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il presente ricorso ha valore indeterminabile e che, trattandosi di controversia in materia di pubblico impiego, il contributo dovuto ammonta a € 325,00.

Cosenza, data sottoscrizione digitale

- Avv. Francesco Mazzotta -